

**DELIBERA N. 14**

**XXX CALOMINO / TIM XXX (GU14/41387/2018)**

**Corecom Calabria**

NELLA riunione del Corecom Calabria del 7 ottobre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e succ. modif. e int.;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies

legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA l'istanza di XXX CALOMINO del 07/11/2018 acquisita con protocollo n. 0182880 del 07/11/2018;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO

quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, titolare dell'utenza telefonica 0982/585XXX, ha lamentato l'emissione di fatture da parte dell'operatore, nonostante il servizio voce fosse stato sospeso da parecchi mesi. In particolare, ha contestato le fatture: marzo 2018, di euro 90,00 e maggio 2018, di euro 48,91. In base a tale premessa, l'utente ha chiesto: 1. lo storno delle somme non dovute; 2. l'indennizzo per mancata risposta ai reclami; 3. l'indennizzo, da determinarsi secondo la Delibera 73/11/CONS (sic!);

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, promosso dalla ricorrente, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come risulta dal relativo verbale del 7 novembre 2018.

### **2. La posizione dell'operatore**

Nel rispetto dei termini procedurali, la resistente ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, con documentazione in allegato. In via preliminare, ha rilevato che "la presente istanza è successiva al procedimento di cui alla delibera n. 22/Rep/2018 – per disservizi compresi tra maggio e ottobre 2017- , evidenziando che la resistente ha ottemperato a quanto in essa statuito. Nello specifico, ha rappresentato che: a) l'istante ha omesso il pagamento di alcuni conti telefonici – dal conto n. 2/18 al n. 6/18 -, accumulando una morosità di euro 418,28; b) tali conti sono corretti, visto che la richiesta di cessazione risale al mese di settembre 2018 e che la cessazione è avvenuta il successivo 30 ottobre. A tal proposito, ha richiamato l'art. 7, punto b) delle C.G.A., a mente del quale: "il cliente è tenuto comunque a pagare il corrispettivo del servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso/disdetta, il costo di abbonamento al servizio relativo all'ultimo mese di utilizzo ..."; c) nessun reclamo scritto o telefonico è stato mai inviato (dall'utente) all'operatore, per contestare le fatture, come emerge dalla documentazione in atti.

Per questi motivi, ha declinato ogni responsabilità, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante, perché infondate sia in fatto sia in diritto. L'istante ha fatto

pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del nuovo Regolamento di procedura, delibera n. 203/18/CONS ss.mm. ii., la propria memoria difensiva.

### **3. Motivazione della decisione**

Il ricorrente lamenta la mancata lavorazione, da parte dell'operatore, della sua richiesta di disdetta, con conseguente addebito di fatture e sostanziale mantenimento in essere di un servizio non più voluto. Di conseguenza, avanza richiesta di storno delle fatture relative ai mesi di marzo e maggio 2018 e il riconoscimento di un indennizzo.

In punto di diritto, si osserva che l'art. 1, comma 3, della legge 40/2007 - c.d. Decreto Bersani - stabilisce che: "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni..."; parimenti, l'art. 7, punto b), delle C.G.A. stabilisce che: "il cliente è tenuto comunque a pagare il corrispettivo del servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso/disdetta ...". Nel caso di specie, risulta provato che il 2 settembre 2018, l'utente ha inoltrato, a mezzo PEC, formale disdetta. In conseguenza di ciò, stante la natura di negozio unilaterale recettizio propria del recesso, la cui efficacia decorre dal momento in cui la comunicazione giunge a conoscenza del destinatario - art. 1334 codice civile- e stante il principio secondo cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione - art. 1373, comma 2, c.c. - , considerato che l'operatore ha ricevuto la comunicazione di recesso il 2 settembre 2018, nonché il periodo di trenta giorni del dovuto preavviso, deve concludersi che il recesso dell'istante è divenuto efficace il 2 ottobre 2018. Per questo motivo, la domanda di storno delle somme fatturate dall'operatore, riferite ai mesi di marzo e maggio 2018 - non può trovare accoglimento, giacché riguardano servizi fruiti in un periodo antecedente a quello del recesso. Parimenti, si rigettano le altre richieste formulate dall'istante, poiché connesse alla domanda principale.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione

delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Calomino XXX, nei confronti della società Tim- Telecom Italia XXX.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 7 ottobre 2019      IL PRESIDENTE

Firmato da:ROTTA GIUSEPPE  
Motivo:Giuseppe Rotta Presidente Corecom Calabria  
Luogo:Reggio Calabria  
Data: 07/10/2019 11:13:50